

Legge regionale 28 marzo 2025, n. 20

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali. Modifiche alla l.r. 59/2024.

(Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 2.04.2025)

INDICE

PREAMBOLO

CAPO I Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali. Modifiche alla l.r. 59/2024

Art. 1 Sostituzione della rubrica della sezione I del capo I della l.r. 59/2024

Art. 2 Sostituzione della rubrica dell'articolo 1 della l.r. 59/2024

Art. 3 Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 59/2024

CAPO II Disposizioni finali

Art. 4 Clausola di neutralità finanziaria

Art. 5 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025);

Considerato quanto segue:

1. in conseguenza degli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024, il Presidente della Giunta regionale ha immediatamente dichiarato lo stato di emergenza regionale per le Province di Pisa, Livorno, Siena, Grosseto e Pistoia e per la Città Metropolitana di Firenze ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della l.r. 45/2020 con propri decreti del 23 settembre 2024, n. 127, del 25 settembre 2024, n. 128, del 18 ottobre 2024, n. 135 e del 29 ottobre 2024, n. 143, e richiesto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24, lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

2. con successive ordinanze commissariali di protezione civile del 22 novembre 2024, n. 1.112, del 6 dicembre 2024, n. 1.115 e del 14 gennaio 2025, n. 1.127, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per questi territori, escludendo tuttavia i due Comuni di Montescudaio e Piombino;

3. inoltre, con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2025, n. 33, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoferraio, Rio e negli ulteriori comuni della Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Prato e Pistoia;

4. si rende necessario estendere le misure finanziarie a carattere straordinario per il superamento dell'emergenza ed un primo aiuto finanziario anche alla popolazione dei territori colpiti dagli eventi sopracitati. Il contributo straordinario messo a disposizione consente alle persone danneggiate di far fronte alle prime spese urgenti e necessarie conseguenti ai danni o alla perdita dei beni di prima necessità a causa degli eventi in questione;

5. si ritiene opportuno modificare il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 per meglio precisare che il contributo è destinato anche al ripristino dei beni immobili ovvero al ripristino, o sostituzione, dei beni mobili, così come già previsto al comma 2 del medesimo articolo 1;

6. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

**CAPO I Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali.
Modifiche alla l.r. 59/2024**

Art. 1 Sostituzione della rubrica della sezione I del capo I della l.r. 59/2024

1. La rubrica della sezione I del capo I della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025) è sostituita dalla seguente: “ **Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali** ”.

Art. 2 Sostituzione della rubrica dell'articolo 1 della l.r. 59/2024

1. La rubrica dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è sostituita dalla seguente: “ **Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali** ”.

Art. 3 Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 59/2024

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è inserito il seguente:

“ **1 bis.** Le misure finanziarie straordinarie di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai seguenti comuni, il cui territorio è stato interessato da eventi alluvionali per i quali è stata adottata la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività), e di seguito indicati:

- a) Comune di Montescudaio, interessato dagli eventi alluvionali del 25-26 ottobre 2024;
- b) Comune di Piombino, interessato dagli eventi alluvionali del 17-18 ottobre 2024;
- c) **tutti i comuni interessati dagli eventi alluvionali del 12-14 febbraio 2025.** ”.

2. Alla lettera a) e alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 dopo le parole: “ **di cui al comma 1** ” sono inserite le seguenti: “ **e 1 bis,** ”.

3. Il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:

“ **4.** Al fine di sostenere i nuclei familiari di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario forfettario, finalizzato al ripristino dei beni immobili ovvero al ripristino o sostituzione dei beni mobili, anche registrati, danneggiati dagli eventi di cui ai commi 1 e 1 bis, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare. Il contributo è cumulabile con il contributo previsto in analoghi provvedimenti comunali o nazionali. ”.

4. Il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:

“ **5.** Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i nuclei familiari di cui al comma 2 devono aver presentato la domanda di ricognizione e la richiesta danni alluvione di cui alla procedura gestita dal comune territorialmente competente. ”.

5. Il comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:

“ **7.** Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità per la presentazione delle domande e i termini della procedura. ”.

6. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è inserito il seguente:

“ 7 bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del comma 1 bis, la Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità per la presentazione delle domande e i termini della procedura di cui al medesimo comma 1 bis. ”.

7. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è inserito il seguente:

“ 7 ter. Al termine di ciascuna delle due fasi di ricognizione avviate, rispettivamente, per gli eventi di cui ai commi 1 e 1 bis, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le modalità di assegnazione del contributo straordinario forfettario in relazione ai danni subiti nonché di erogazione e successivo controllo a campione dei contributi medesimi. ”.

8. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è aggiunto il seguente:

“ 8 bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 8, in sede di prima applicazione della legge, sono così suddivise:

- a) euro 3.000.000,00 per gli eventi alluvionali occorsi nei comuni di cui al comma 1;
- b) euro 1.000.000,00 per gli eventi alluvionali occorsi nei comuni di cui al comma 1 bis.

All'esito delle rispettive ricognizioni di cui al comma 7 ter, le eventuali economie su ciascuna delle due procedure contributive possono essere utilizzate indistintamente per entrambe, fino all'importo massimo complessivo di euro 4.000.000,00. ”.

CAPO II Disposizioni finali

Art. 4 Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.